

CONTRIBUTO UNIFICATO



26 359 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Liquidazione
coatta
amministrativa
-
Opposizione
allo stato
passivo-
Mancata
presentazione
osservazioni
ed istanze
ex art.207
L.F.-
Improponibilità
-
Esclusione-
Interessi
corrispettivi
- Legge
Efim-
Debenza .

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 562-2006 proposto da:

R.G.N. 562/2006

A S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(c.f.), ora S.P.A. IN L.C.A., in
persona dei Commissari Liquidatori tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso l'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BIANCHINI ALFREDO, giusta procura a margine del
ricorso;

Cron. 26359

Rep. 6693

Ud. 18/10/2011

PU

2011
2602

- **ricorrente** -

contro

N S.P.A., già S.P.A.
(c.f./p.i.), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso l'avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARENGHI FRANCO, giusta procura a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2014/2004 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAFUNDI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato RUGGIERI
GIANFRANCO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

A s.p.a. chiedeva l'ammissione al passivo chirografario della A s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, per la somma di lire 109.638.294, già riconosciuta dai liquidatori per la sorte capitale quale residuo corrispettivo delle forniture di alluminio, e di lire 119.967.511 a titolo di interessi maturati sulle singole fatture sino alla data di ammissione alla procedura.

A eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, per avere A ommesso di presentare le osservazioni ex art. 207 L.F. alla comunicazione di determinazione del credito nella sola somma capitale; negava l'opponibilità del decreto ingiuntivo 18/10/93 del Presidente del Tribunale di Milano, ottenuto dall'opponente anteriormente alla procedura per lire 548.191.469, oltre interessi, mai notificato, sottolineando comunque di avere spontaneamente versato ad A la somma di lire 438.553.175 e deduceva che in ogni caso gli interessi non erano dovuti ex art.6, 5° comma, d.l. 487/1992.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione e ammetteva A allo stato passivo chirografario anche per l'importo maturato a titolo di interessi.

La Corte d'appello, con sentenza 19/11/2004, respingeva l'appello e condannava A alle spese di lite.



La Corte del merito ha ritenuto avere natura amministrativa le osservazioni ex art.207 L.F., tale da non precludere l'opposizione allo stato passivo; ha escluso che gli interessi fossero mai stati richiesti come moratori, avendo la parte fatto riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo, sulla cui opponibilità alla procedura si è formato giudicato, ed ha quindi ritenuto la natura corrispettiva degli accessori, in quanto riferiti a credito liquido ed esigibile e non ricondotti a messa in mora, da cui l'inapplicabilità dell'art.6, 5° comma d.l. 487/92, limitato ai soli moratori(vedi a comprova, l'art.5, 4° comma bis, d.l. cit.).

Ricorre A s.p.a. in l.c.a., ora A s.p.a. in l.c.a., sulla base di tre motivi.

Si difende N s.p.a., già A s.p.a.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.207 L.F., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo la ricorrente, A avrebbe dovuto presentare le osservazioni ed istanze previste dall'art.207 L.F., prima di proporre opposizione, da cui la preclusione all'opposizione; inoltre, A non era creditore escluso o ammesso con riserva, ma creditore ammesso, quindi non

era legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 209 L.F., che richiama l'art.98 L.F.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura la pronuncia impugnata per violazione dell'art.1282 c.c. e dell' art.112 c.p.c., nonché per omessa motivazione su punto decisivo della controversia: gli interessi sono stati richiesti come moratori, come si desume dalla narrativa del ricorso introduttivo, con puntuale richiamo alle allegazioni documentali, e la Corte è andata oltre la mera qualificazione giuridica del fatto, introducendo un tema di causa nuovo, pronunciandosi su di un petitum non richiesto e fondato su causa petendi altra e diversa da quella dedotta in giudizio.

1.3.- Col terzo motivo, la parte denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.6 del d.l. 487/1992, convertito nella l. 33/1993, nonché difetto di motivazione, per avere la Corte liquidato la doglianza della ricorrente in relazione alla non debenza degli interessi compensativi e/o moratori, limitandosi al richiamo della lettera della legge, mentre la lettura sistematica oltre che letterale della norma, anche alla luce dei principi informativi della c.d. legge Efim, porta a conclusioni diametralmente opposte a quelle assunte dal Giudice del merito.

2.1.- Il primo motivo è infondato.



Come ritenuto dalle S.U. nella pronuncia 11216/1997 (e tra le ultime, vedi la pronuncia 3380/2008), nella liquidazione coatta amministrativa la verifica dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo costituisce il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al Giudice ordinario; da ciò consegue che, come anche risulta sulla base della interpretazione letterale dell'art.207 L.F., la presentazione delle osservazioni e delle istanze da parte dei creditori, dopo avere ricevuto la comunicazione da parte del commissario, costituisce una mera facoltà di intervento nel procedimento amministrativo, ma non già un onere o un obbligo, a pena di inammissibilità dell'opposizione prevista dal successivo art.209 L.F., a seguito del deposito dello stato passivo, che segna il passaggio dalla fase amministrativa della formazione dello stato passivo a quella giurisdizionale.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, lo stesso , a tacere da ogni ulteriore valutazione, è inammissibile per novità.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

La Corte del merito ha ritenuto che la parte aveva fatto riferimento al credito risultante dal decreto ingiuntivo, sulla cui opponibilità alla procedura si era formato il giudicato, qualificando gli stessi come "legali", e da



ritenersi avere natura corrispettiva, in quanto riferiti a credito liquido ed esigibile e non già alla messa in mora. Ciò posto, e rilevato che la ricorrente non ha impugnato la statuizione relativa alla opponibilità del decreto ingiuntivo ed al passaggio in giudicato dello stesso, resta definitivamente accertata la debenza degli interessi da parte di A non dalla costituzione in mora, ma dalla scadenza delle fatture, e quindi la debenza di interessi corrispettivi ex art.1282 c.c.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

Nella articolazione del motivo, la ricorrente si è limitata del tutto genericamente a prospettare che da una lettura sistematica oltre che letterale dell'art.6, 5° comma, d.l. 487/92, anche alla luce dei principi informativi della c.d. legge Efim, si dovrebbe pervenire a conclusione opposta a quella fatta valere dal Giudice del merito; la tesi fatta valere, sia pure in modo assiomatico, è comunque infondata, e si deve in ogni caso concludere per la esclusione della debenza dei soli interessi moratori, alla stregua del chiaro ed univoco significato letterale della norma, di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione (il comma cit. così dispone: "L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi,



atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1..."); né potrebbe mutare l'interpretazione alla stregua del criterio sistematico, riferendosi la norma ad "interessi di mora", "sanzioni" e "penali comunque denominate", dirette all'esclusione delle sole conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata effettuazione dei pagamenti, mentre gli interessi corrispettivi sono rivolti a compensare il creditore per non avere potuto ottenere i frutti del proprio capitale.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2500,00, oltre euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2011

Il Consigliere est.

Roberto Di Vittorio

Il Presidente

Antonio Di Pietro

Depositato in Cancelleria

■ 7 DIC 2011

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi